



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma



Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – CAP 00049 - ■ 06961581 – P.I. 01001051000

ORDINANZA N. 99 DEL 24.03.2011 PROT. N. 9023

OGGETTO: 1) Divieti di coltivazione di fave nel territorio del Comune di Velletri; 2) Obblighi nella vendita di fave sfuse.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

PREMESSO CHE - ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

CHE i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

CHE il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;

CONSIDERATO CHE la ASL RM H - Distretto H5 -, al fine di prevenire le situazioni di pericolo per la salute sopra descritte, ha richiamato la necessità di vietare la coltivazione delle fave nel raggio di almeno mt. 300 in prossimità dell'immobile di usuale abitazione dei cittadini affetti da tale patologia o, comunque, in prossimità di strutture ad uso collettivo;

CONSIDERATO CHE la ASL RM H - Distretto H5 - ha verificato la presenza, sul territorio di Velletri, di persone affette da particolare enzimopatia;

CHE l'intervento preventivo risulta più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche;

CHE nel territorio di Velletri si realizzano coltivazioni di fave;

CHE, pertanto, si rende necessario vietare la coltivazione dei suddetti legumi entro almeno m. 300 di raggio dall'immobile di abitazione usuale o dai luoghi di frequentazione abituale dei cittadini affetti dal deficit di G6PD (posto di lavoro, nonché luoghi di cura, di studio, di culto);

CHE si rende altresì necessario regolamentarne la vendita e/o la somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;



TENUTO CONTO CHE, in merito al favismo, nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali;

CHE, nelle more dell'aggiornamento e della integrazione del Regolamento di Igiene del Comune di Velletri, nonché del Regolamento di Polizia Urbana, si rende necessaria l'adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini esposti al favismo;

VISTO l'art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 - Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 7 bis del TUEL;

VISTO l'art. 650 del c.p.;

ORDINA

per i motivi suesposti:

D) DIVIETI DI COLTIVAZIONE DI FAVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VELLETRI.

Nel territorio del Comune di Velletri la coltivazione delle fave è vietata limitatamente ai seguenti siti:

A) entro m. **300** di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e, all'interno dello stesso, degli immobili sotto elencati:

- presidi ospedalieri, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private;
- istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne;
- edifici pubblici - compresi gli uffici giudiziari e il carcere -, il cimitero, gli stadi; le chiese parrocchiali; gli uffici postali;

B) Su presentazione di richiesta motivata dell'interessato o dei suoi rappresentanti legali, direttamente alla ASL RM H -Distretto H5-, entro m. **300** di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta, e all'interno dello stesso, degli immobili sotto elencati:

- istituzioni residenziali non scolastiche per minori, handicappati, anziani;
- edifici di culto non compresi in A), campi ed edifici per lo sport, piscine e palestre, banche;

C) Su presentazione di richiesta documentata - presentata direttamente dall'interessato, o per il tramite del medico di base, o di medico specialista o di medico della ASL-, alla ASL RM H - Distretto H5-, entro m. **300** di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta, e all'interno dello stesso, dei sotto elencati immobili frequentati da cittadini affetti da deficit di G6PD, cioè predisposti al favismo:

- appartamento o casa di residenza e permanenza e/o domicilio abituali;
- luogo abituale di lavoro;

Nel caso di coltivazioni di fave attivate entro gli ambiti territoriali di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte, a cura dei coltivatori stessi.

In merito ad eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, la Polizia municipale e/o la ASL RM H -Distretto H5 - anche disgiuntamente tra



loro sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.

In caso di inottemperanza accertata entro cinque giorni dalla ricezione della predetta richiesta, la Polizia Municipale e/o la ASL RM H - Distretto H5 -, previo accordo tra loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità Giudiziaria, una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza, e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo.

Ciò affinché l'Autorità Giudiziaria sanzioni la mancata osservanza del divieto disposto con il presente atto; adotti altresì i provvedimenti d'urgenza volti ad impedire il persistere della violazione amministrativa.

Le domande di divieto di coltivazione di fave previsto dalla presente ordinanza cui alle precedenti lettere B) e C), devono pervenire alla ASL RM H -Distretto H5- **entro il 30 settembre** della annualità agricola di competenza.

La ASL RM H -Distretto H5- inviano alla Polizia Municipale, **entro il 30 novembre** di ogni anno - per la sorveglianza e la vigilanza sull'attuazione del presente provvedimento-, gli elenchi nominativi dei soggetti che hanno fatto richiesta di applicazione, a proprio favore, del divieto di coltivazione di fave previsto dalla presente ordinanza.

II) OBBLIGHI NELLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI FAVE SFUSE.

A) I titolari di tutte le attività commerciali, sia fisse che ambulanti, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, i quali somministrano o pongono in vendita fave fresche sfuse, ne danno corretta **pubblicità per mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40** con la seguente dicitura:

AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO:
IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE FAVE FRESCHE SFUSE

- per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di somministrazione e di vendita;

- per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico;

- per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita.

B) Ai titolari di tutte le attività commerciali di cui al precedente punto A), è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse:

a) tassativamente, entro metri lineari **50** dal perimetro di cinta e, all'interno dello stesso, degli immobili sotto elencati:

- presidi ospedalieri, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private;

- istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne;

- edifici pubblici, compresi gli uffici giudiziari e il carcere; il cimitero; gli stadi; le chiese parrocchiali; gli uffici postali;

b) su presentazione di domanda motivata alla ASL RM H - Distretto H5-, entro metri lineari **50** di distanza dal perimetro di cinta, e all'interno dello stesso, degli immobili sotto elencati:



diminuzioni residenziali non scolastiche per minori, handicappati, anziani;
 edifici di culto non compresi in a), campi ed edifici per lo sport, piscine e palestre, banche;

c) su presentazione di domanda documentata alla ASL RM H - Distretto H5 -, entro metri 50 di raggio dall'ingresso degli immobili frequentati da cittadini affetti da deficit di G6PD, cioè predisposti al favismo, qui elencati:

- appartamento, o casa di residenza e permanenza e/o domicilio abituali;
- luogo abituale di lavoro;

C) Le persone fisiche o giuridiche, di cui ai precedenti punti b) e c), che intendano avvalersi delle disposizioni relative al divieto di vendita delle fave fresche sfuse di cui alla presente ordinanza, inoltrano allo scopo - direttamente o per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASL - richiesta documentata (per le persone fisiche) o motivata (per le persone giuridiche), entro qualunque data, alla ASL RM H -Distretto H5-, che ne darà comunicazione alla Polizia Municipale.

Allo scopo sono valide le domande inoltrate nelle annate precedenti alla ASL RM H -Distretto H5-, e quelle presentate per il divieto di coltivazione delle fave.

D) In caso di inottemperanza alla prescrizioni di cui al presente punto II della presente ordinanza, agli interessati sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista per la non ottemperanza alle ordinanze dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

La Polizia Municipale e la ASL Roma RM H – Distretto RM H 5, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione coordinata della presente ordinanza.

La presente ordinanza permarrà in vigore fino a quando il Regolamento d'Igiene e quello di Polizia Urbana del Comune di Velletri non saranno stati opportunamente integrati e modificati disciplinando e regolamentando la coltivazione delle fave sul territorio comunale in relazione alla presenza di cittadini affetti da deficit di G6PD. Impregiudicata, in ogni caso, la revoca e/o l'adozione di provvedimenti speciali.

Della presente ordinanza si dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet del Comune di Velletri, la notifica alla ASL RM H – Distretto H5 - ed alla Polizia Municipale, la pubblicità periodica mediante affissione della presente ordinanza nei mesi di marzo e settembre di ogni anno.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
 Fausto Seryadfo


